

# 21. Autorizzazioni e valutazioni ambientali



“Al 31 dicembre 2015 risultano in corso di validità 482 autorizzazioni per la gestione dei rifiuti, 2.304 per le emissioni in atmosfera, 662 per gli scarichi di acque reflue e 67 autorizzazioni integrate ambientali. Le valutazioni d’impatto ambientale riguardano soprattutto cave e gestione rifiuti”

a cura di:

Marco Niro - Settore tecnico per la tutela dell'ambiente APPA

con la collaborazione di:

Federico Conci - Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

Alessandro Moltrer - Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

Mauro Furlani - Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

Elisabetta Romagnoni - Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette PAT

impaginazione e grafica:

Isabella Barozzi - Direzione APPA

## Contenuti

### 21. Autorizzazioni e valutazioni ambientali

21.1 Le autorizzazioni ambientali .....	5
21.1.1 Rifiuti .....	6
21.1.2 Emissioni in atmosfera .....	6
21.1.3 Scarico di acque reflue.....	7
21.1.4 L'autorizzazione integrata ambientale.....	7
21.2 Le valutazioni ambientali.....	13
21.2.1 La valutazione di impatto ambientale .....	13
21.2.2 La valutazione ambientale strategica .....	20
21.3 La valutazione di incidenza.....	21




## STRUMENTI DI SOSTENIBILITÀ - AGGIORNAMENTO 2016

Il presente capitolo è dedicato a due particolari strumenti di risposta agli impatti ambientali che la normativa ambientale mette a disposizione dell'Ente Pubblico, ovvero le autorizzazioni e le valutazioni ambientali.

Le procedure di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e agli scarichi di acque reflue consentono di sottoporre tali fattori di pressione, generati tanto dalle attività produttive quanto da quelle domestiche, a dei limiti quantitativi e qualitativi oltre i quali essi non possono andare, con l'effetto di mitigare gli impatti ambientali correlati, in termini di inquinamento atmosferico e idrico. Il più forte degli strumenti autorizzatori in campo ambientale è l'Autorizzazione Integrata Ambientale, operante attraverso una valutazione integrata del ciclo produttivo, alla quale è dedicato un apposito paragrafo. Si rinvia invece ai capitoli "Rifiuti", "Aria" e "Acqua" del presente Rapporto per l'analisi dello stato di tali matrici ambientali in Trentino.

Altro importante strumento di risposta agli impatti ambientali sono le procedure di valutazione ambientale, che, per la loro natura interdisciplinare, rispondono ai principi dello sviluppo sostenibile di equità, precauzione e responsabilità e possono interpretare, se correttamente applicate, un ruolo



preminente nei processi di sviluppo sociale ed economico. Verrà analizzato nel presente capitolo lo stato dell'arte in Trentino per quanto riguarda la Valutazione di Impatto Ambientale (recentemente interessata da un'importante modifica normativa), la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione d'Incidenza.

### 21.1 LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

In Trentino, la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 606 del 17 aprile 2014 assegna al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali della Provincia autonoma di Trento il compito di rilasciare le autorizzazioni per la gestione dei rifiuti, per le emissioni in atmosfera e allo scarico di acque reflue. Si riporta di seguito la sintesi delle autorizzazioni valide alla data del 31 dicembre 2015 e la sintesi dell'attività svolta in proposito dal citato Servizio negli anni 2012-2015.

## 21.1.1 Rifiuti

Al 31 dicembre 2015 risultano essere valide 482 autorizzazioni per la gestione dei rifiuti in provincia di Trento. Di queste, 370 sono autorizzazioni ordinarie ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e 112 sono iscrizioni in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006.

Gli atti autorizzativi rilasciati negli anni 2012-2015 sono quelli riportati in tabella 21.1.



Tabella 21.1: atti autorizzativi per la gestione dei rifiuti (2012-15)

Anno	Ordinarie	Semplificate
2012	106	45
2013	313	48
2014	98	35
2015	80	26

Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

## 21.1.2 Emissioni in atmosfera

Al 31 dicembre 2015 risultano essere valide 2.304 autorizzazioni per le emissioni in atmosfera. Di queste, 1.689 sono autorizzazioni in via generale e 615 in procedura ordinaria.

Gli atti autorizzativi rilasciati negli anni 2012-2015 sono quelli riportati in tabella 21.2.



Tabella 21.2: atti autorizzativi per emissioni in atmosfera (2012-15)

Anno	Ordinarie + Generali
2012	298
2013	180
2014	146
2015	158

Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

### 21.1.3 Scarico di acque reflue

Al 31 dicembre 2015 risultano essere valide 662 autorizzazioni per gli scarichi in acque superficiali, suddivise come mostrato in tabella 21.3.



Tabella 21.3: suddivisione degli atti autorizzativi per scarichi in acque superficiali (al 31 dicembre 2015)

Acque reflue domestiche	48
Acque reflue urbane	196
Acque reflue industriali	262
Acque intercettate	156

Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

Gli atti autorizzativi rilasciati negli anni 2012-2015 sono i seguenti:

Tabella 21.4: atti autorizzativi per scarichi in acque superficiali (2012-15)

Anno	Totali
2012	98
2013	156
2014	173
2015	119

Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

### 21.1.4 L'autorizzazione integrata ambientale

La Direttiva comunitaria 2008/01/CE, nota anche come "Direttiva IPPC" (Integrated Pollution Prevention and Control; in italiano: Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento), è uno dei principali strumenti di cui l'Unione Europea si è dotata per mettere in atto i principi di prevenzione e controllo dell'inquinamento industriale e di promozione delle produzioni a ridotto impatto ambientale.

La Direttiva si pone l'obiettivo di prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento, attraverso una valutazione integrata del ciclo produttivo, laddove l'integrazione si riferisce soprattutto al controllo delle emissioni nell'ambiente, non più considerato come se

fosse suddiviso in tre autonome componenti (acqua, aria e suolo), ma come un unico sistema da proteggere.

La Direttiva IPPC ha inoltre introdotto il concetto di valori limite di emissione basati sull'individuazione di standard tecnologici, gestionali e criteri di valutazione politica: le migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques), che costituiscono il riferimento per le performance ambientali degli impianti soggetti a tale direttiva.

La Direttiva IPPC è uno strumento obbligatorio in quanto è la legge a indicare quali sono gli impianti che, in conformità alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento prescritti dalla Direttiva medesima, devono sottostare

all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

In Italia gli impianti soggetti al rilascio dell'AIA da parte delle autorità competenti sono identificati dal titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e dai relativi allegati. Gli impianti sono suddivisi in 6 categorie: attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti e "altre attività".

La Provincia autonoma di Trento, tra le prime amministrazioni in Italia a muoversi nell'attuazione della nuova procedura, ha identificato nel Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali l'autorità competente ad esercitare le funzioni amministrative per il rilascio dell'AIA. Presso il Servizio suddetto devono essere presentate dal gestore dell'impianto le relative domande ed essere

depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, anche al fine della consultazione del pubblico (che può richiedere di prenderne visione e formulare in merito ad essi pareri e osservazioni). L'AIA deve essere riesaminata entro i 4 anni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale delle installazioni e comunque ogni 10 anni dalla data di rilascio (12 anni per le aziende certificate ISO 14001, 16 anni per le aziende certificate EMAS).

Nella tabella 21.5 è riportato l'elenco dei 67 impianti in provincia di Trento che hanno ottenuto il rilascio dell'AIA alla data del 31 dicembre 2015 (43 impianti industriali, 10 discariche e 14 depuratori).

Tabella 21.5: gli impianti trentini che hanno ottenuto l'AIA alla data del 31 dicembre 2015

Denominazione	Comune	Descrizione attività IPPC
<b>INDUSTRIALI</b>		
ACCIAIERIA VALSUGANA S.P.A.	BORGIO VALSUGANA	Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
ALTO GARDA POWER S.R.L.	RIVA DEL GARDA	Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
AQUAFIL S.P.A.	ARCO	Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)
AQUASPACE S.P.A.	ROVERETO	Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
EUROPOLIGRAFICO S.P.A.	ROVERETO	Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.
AUTOTRASPORTI CAMPOSTRINI S.R.L.	AVIO	Impianti di accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti
AZIENDA AGRICOLA FONTANA BIANCA	STORO	Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 40.000 posti pollame
BIO ENERGIA TRENINO S.R.L.	FAEDO	impianti per il recupero (...) di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE: 1) trattamento biologico".
BISOFFI MARCO AZIENDA AGRICOLA	MORI	Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 40.000 posti pollame
CARTIERE DEL GARDA S.P.A.	RIVA DEL GARDA	Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno

CARTIERE VILLA LAGARINA S.P.A.	VILLA LAGARINA	Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
CHAM PAPER GROUP ITALIA S.P.A.	CONDINO	Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
DOLOMITI RETI S.P.A.	ROVERETO	Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.
ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SCURELLE	Impianti per l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti
ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	VEZZANO	Impianti per l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti
ECO SERVICE F.LLI SIMONCELLI S.R.L.	ROVERETO	Impianti per l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti
FEDRIGONI S.P.A.	ARCO	Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
FEDRIGONI S.P.A.	RIVA DEL GARDA	Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
F.I.R. S.A.S. DI F.I.R. SERVIZI S.R.L.	ROVERETO	Impianti per l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti
F.LLI CHIOCCHETTI S.R.L.	TESERO	Impianti per l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti
GALLOX S.P.A.	ROVERETO	Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 mc.
GLACIER VANDERVELL ITALY S.R.L.	TRENTO	Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 mc.
GRUPPO CORDENONS S.P.A.	SCURELLE	Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
ITALCEMENTI S.P.A.	CALAVINO	Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
LA GALVANICA TRENTINA S.R.L.	ROVERETO	Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 mc.

LADURNER S.R.L.	ROVERETO	Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
LAVESAN S.R.L.	BRENTONICO	Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come sostanze coloranti e pigmenti
MANICA S.P.A.	ROVERETO	Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.
MARANGONI S.P.A.	ROVERETO	Impianti di coincenerimento dei rifiuti: per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore ai 3 Mg all'ora
MONOPOLI S.R.L.	ISERA	Impianti di accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti
NOVURANIA S.P.A.	TIONE DI TRENTO	Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.
O-I MANUFACTURING ITALY S.P.A.	MEZZOCORONA	Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
OSSICOLOR S.R.L.	SPORMAGGIORE	Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 mc.
OXICOLOR S.R.L.	MEZZOLOMBARDO	Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 mc.
RIGOTTI F.LLI S.R.L.	TRENTO	Impianti per accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti
RIVESTCOR S.R.L.	ROVERETO	Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 mc.
SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS S.P.A.	ROVERETO	Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.
SAR.PA S.R.L.	VILLA AGNEDO	Impianti per il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: (...) trattamento di scorie e ceneri (...)
SEA S.P.A.	VILLA AGNEDO	Impianti per il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE: 1) trattamento biologico; 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento

SECA S.R.L.	ALA	Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.
SEPR ITALIA S.P.A.	MEZZOCORONA	Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
VETRI SPECIALI S.P.A.	PERGINE VALSUGANA	Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
VETRI SPECIALI S.P.A.	TRENTO	Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
<b>DISCARICHE</b>		
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	ARCO	Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	TAIO	Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	ROVERETO	Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MONCLASSICO	Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	ZUCLO	Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	IMER	Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SCURELLE	Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	TRENTO	Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
S.A.R.P.A. S.R.L.	VILLA AGNEDO	Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
SCAVI CHIARANI DI PAGNI LILIANA E C. SNC	ARCO	Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
<b>DEPURATORI</b>		
CONSORZIO LAVORO AMBIENTE	MEZZOCORONA	Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	FOLGARIA	Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	IMER	Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	LAVARONE	Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	LEVICO TERME	Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MEZZANA	Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	ROVERETO	Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	TRENTO	Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	VILLA AGNEDO	Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	RAGOLI	Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	LAVIS	Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DRO	Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CAMPODENNO	Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

Fonte: Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

Le aziende sono distribuite sul territorio interessando diversi comuni. Rovereto è il comune che ha il maggior numero di complessi IPPC con 14 unità, seguita da Trento con 5, Arco con 4, Mezzocorona, Riva del Garda, Villa Agnedo e Scurelle con 3 ciascuno, Imer con 2. Tutti gli altri comuni interessati hanno ciascuno un insediamento autorizzato in AIA.

## 21.2 LE VALUTAZIONI AMBIENTALI


La valutazione ambientale, nelle sue diverse forme, riguarda la compatibilità e la sostenibilità ambientale di opere ed impianti per la produzione di beni e servizi.

Le procedure di valutazione hanno come obiettivo:

- la prevenzione e la riduzione delle pressioni antropiche sull'ambiente;
- la valutazione degli effetti sull'ambiente e sulla salute pubblica;
- la tutela delle risorse naturali;
- la salvaguardia del paesaggio e degli habitat naturali;
- la verifica e il monitoraggio delle azioni connesse allo sviluppo economico.

Le procedure di valutazione ambientale sono diversificate, a seconda che il documento oggetto di esame sia un piano/programma (es. piano urbanistico, piano di settore, ecc.) o il progetto di una specifica opera. Nel primo caso viene attivata una procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), mentre nel secondo caso viene avviato il processo delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) (v. figura 21.1).

Figura 21.1: le procedure di valutazione ambientale VIA e VAS



Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

### 21.2.1 La valutazione di impatto ambientale

La valutazione d'impatto ambientale, in provincia di Trento, è disciplinata dalla legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 "Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale" e successive modifiche, e dal regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg. La nuova normativa sulla VIA è entrata in vigore il 12 agosto 2015 e ha sostituito la legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente".


Le procedure previste dalla legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale sono le seguenti:

- verifica di assoggettabilità (denominata anche screening);
- consultazione preliminare volta a definire i contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA) e del progetto definitivo (denominata anche scoping);
- valutazione dell'impatto ambientale o VIA;
- proroga dell'efficacia della VIA;
- modifica del provvedimento e delle prescrizioni di VIA.

Inoltre il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali – Ufficio per le Valutazioni ambientali, struttura competente dell'amministrazione provinciale, si esprime sui quesiti volti a verificare la significatività dell'impatto e quindi l'applicabilità delle disposizioni normative in materia di VIA delle proposte progettuali.

Nelle procedure di VIA è connessa la valutazione di incidenza ambientale o Vinca (v. paragrafo 21.3 del presente capitolo), nel caso in cui l'opera, impianto o progetto ricada o possa determinare incidenze sulle aree protette della Rete Natura 2000 (Siti di importanza comunitaria [SIC] e Zone di protezione speciale [ZPS]).

Figura 21.2: le procedure di VIA



Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

In figura 21.2 viene riportato lo schema delle procedure, a partire dall'elaborazione del progetto da parte del proponente, sino al rilascio dell'autorizzazione finale per la realizzazione dell'opera.

Il proponente può richiedere, tramite un quesito, un parere sulla sottoponibilità del progetto alle procedure di VIA, a seguito del quale, nel caso in cui non sia necessaria l'attivazione di alcuna procedura, il proponente può proseguire nella normale strada di acquisizione delle autorizzazioni necessarie.

Nel caso in cui sia necessaria l'attivazione di una procedura di verifica di assoggettabilità, al termine della stessa verrà definito se l'opera è da sottoporre o meno a procedura di VIA. Qualora l'opera non sia da sottoporre a VIA, si riprende il percorso di acquisizione delle normali autorizzazioni volte a permettere la realizzazione dell'opera, altrimenti verrà attivata la procedura di VIA.

Le tipologie progettuali e le soglie dimensionali degli impianti, opere o interventi da assoggettare alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale previsti dalla l.p. n. 19/2013 e s.m. sono quelli dell'elenco dell'allegato III e IV alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

L'allegato III del d. lgs. n. 152/2006 individua l'elenco dei progetti di competenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che sono soggette direttamente a procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

L'allegato IV del d. lgs. n. 152/2006 individua l'elenco dei progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità (screening) di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Tale elenco è suddiviso in 8 categorie, all'interno delle quali sono state poi inserite le varie tipologie progettuali:

1. agricoltura, in cui trovano collocazione gli interventi legati all'agricoltura, allevamento del bestiame, bonifiche agrarie;
2. industria energetica ed estrattiva, in cui sono collocate tutte le attività legate alla produzione di energia e allo stoccaggio di combustibili, nonché le attività di coltivazione delle sostanze minerali;
3. lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali, ricomprendente le attività siderurgiche e di trattamento nonché l'industria pesante e le attività di trasformazione dei prodotti minerali;
4. industria dei prodotti alimentari, in cui sono ricomprese le attività di conservazione, trattamento e trasformazione degli alimenti (vegetali e animali);
5. industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta;

6. industria della gomma e delle materie plastiche;
7. progetti di infrastrutture, in cui trovano collocazione gli interventi legati a strade, insediamenti urbani, grandi strutture, opere idrauliche, opere infrastrutturali, nonché gli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione;
8. altri progetti, ricomprendente varie attività non ricomprese nelle altre voci.

### La procedura di verifica (screening)

Il procedimento di verifica di assoggettabilità è attivato allo scopo di valutare se un progetto può avere un impatto significativo sull'ambiente e pertanto essere assoggettato al procedimento di VIA.

La procedura di verifica si applica a tre casi:

1. nel caso di nuovi progetti di opere, impianti o interventi, le cui dimensioni superano quelle fissate dall'allegato IV della parte II del d. lgs. n. 152/2006;
2. per progetti di modifica o ampliamento di opere, impianti o interventi che presentano soglie dimensionali al di sotto di quelle indicate dall'allegato IV della parte II del d. lgs. n. 152/2006 nel rispetto dei criteri definiti dal d.m. n. 52/2015;
3. nel caso di progetti di modifica o ampliamento sostanziali di opere, impianti o interventi già autorizzati o realizzati o in fase di realizzazione indipendentemente dalle soglie dimensionali previste dall'allegato III e IV della parte II del d. lgs. n. 152/2006, accertata dal Servizio la significatività dell'impatto.

Nel caso in cui le opere dovessero ricadere, anche parzialmente, all'interno di aree geografiche sensibili, le soglie dimensionali previste dall'allegato IV sono ridotte del 50%.

La procedura ha rilevanza pubblica e chiunque può prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni scritte.

La procedura di verifica si conclude con l'adozione di una determinazione da parte del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali con cui viene definita l'assoggettabilità o meno alla procedura di VIA.

### La consultazione preliminare

Prima della presentazione della domanda di VIA il proponente ha la facoltà di richiedere al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali una fase di consultazione preliminare per definire gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel progetto definitivo, il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale e le

metodologie da adottare per la sua redazione. Tale fase procedurale, che dalla direttiva comunitaria viene chiamata scoping, nella nuova normativa provinciale individua i contenuti del SIA e del progetto definitivo.

Per attivare la procedura il proponente presenta al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali un'apposita domanda di consultazione preliminare, allegando solo in formato elettronico, su idoneo supporto, la seguente documentazione:

- uno studio preliminare ambientale che contiene l'inquadramento del progetto nella programmazione territoriale e gli aspetti ambientali rilevanti;
- le ragioni che hanno determinato la soluzione tecnologiche e di localizzazione prescelta, anche in riferimento alle soluzioni alternative considerate;
- il piano di lavoro per la redazione del SIA;
- gli elaborati relativi al progetto di preliminare.

La procedura di consultazione preliminare è obbligatoria per i progetti di opere pubbliche.

La consultazione preliminare si conclude con la pronuncia della Conferenza dei servizi di VIA, tenuto conto delle osservazioni pervenute dal pubblico.

### **La procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA)**

La valutazione dell'impatto ambientale (VIA) individua, descrive e valuta gli effetti dei progetti sull'ambiente e considera i seguenti fattori e le loro interazioni:

- l'uomo, la fauna, la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima;
- i beni materiali, il paesaggio e il patrimonio culturale.

Lo sviluppo della procedura della VIA con i suoi contenuti tecnici, scientifici ed amministrativi ha varie motivazioni che si possono riassumere sinteticamente nelle seguenti azioni tendenti a:

- proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, in quanto risorsa essenziale alla vita;
- promuovere e facilitare informazione e consultazione di amministratori, associazioni, cittadini interessati alla realizzazione delle opere proposte ed alle loro ripercussioni ambientali;
- partecipazione del pubblico alle procedure decisionali;
- introdurre esplicitamente i fattori ambientali tra le componenti delle decisioni attraverso una stima degli effetti che richiedono di essere apprezzati e quantificati con prudenza ed attenzione;


- accrescere le conoscenze sugli effetti diretti ed indiretti di qualsiasi rilevanza spaziale e temporale, semplici e cumulati, delle opere pubbliche e private;
- unificare e semplificare le procedure autorizzative con lo scopo di accrescere l'efficacia organizzativa dell'amministrazione pubblica;
- valutare preventivamente e ridurre l'impatto energetico e sul clima dei progetti;
- promuovere l'uso di risorse rinnovabili ed ottimizzare il riciclaggio di risorse esauribili;
- garantire l'uso plurimo di risorse a lungo termine.

Tutte le fasi del procedimento di VIA sono pubbliche e vengono in ogni caso messe a disposizione tutte le informazioni riguardanti il progetto, lo studio di impatto ambientale, i pareri espressi dai diversi settori della Provincia e dalle altre amministrazioni coinvolte e le osservazioni avanzate dal pubblico e le relative controdeduzioni.

Il giudizio finale di compatibilità ambientale è operato dalla Giunta provinciale sulla base del risultato della conferenza dei servizi in cui sono acquisiti tutti i provvedimenti, le valutazioni tecniche e i pareri necessari per l'assunzione della decisione finale sul progetto definitivo.



Figura 21.3: la procedura di VIA




Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

### L'analisi del dato in provincia di Trento

Qui di seguito viene fornita una panoramica riassuntiva circa l'evoluzione storica dei progetti sottoposti alle procedure di valutazione ambientale. Come si può notare i procedimenti di verifica sono attivi dal 2001, sostituendosi in parte alla procedura semplificata stabilita nella normativa di prima applicazione.


Grafico 21.1: progetti valutati (1990-2015)



Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT


I provvedimenti emanati sia per procedure di verifica che di valutazione di impatto ambientale sono in genere positivi ma contengono nella maggior parte dei casi delle prescrizioni che consentono di migliorare la compatibilità ambientale delle opere.

Grafico 21.2: progetti sottoposti a procedura di verifica (1990-2015)



Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

Grafico 21.3: sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale (1990-2015)



Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT


In provincia di Trento vi sono alcune tipologie progettuali che con maggior frequenza vengono assoggettate a procedure di valutazione ambientale. Nella tabella 21.5 e nei grafici 21.4 e 21.5 sono riportate le tipologie progettuali e le percentuali ad esse assegnate.

Tabella 21.5: progetti valutati per tipologia (1990-2015)

	cave		rifiuti		idroelettrico		viabilità		turismo invernale		altro	
	VIA	verifica	VIA	verifica	VIA	verifica	VIA	verifica	VIA	verifica	VIA	verifica
1990	0		7		8		0		3		5	
1991	3		11		5		6		8		14	
1992	4		3		6		6		3		20	
1993	9		4		4		3		5		17	
1994	3		4		0		2		2		10	
1995	3		1		3		0		1		1	
1996	2		2		2		0		0		12	
1997	1		3		3		0		2		8	
1998	3		0		4		1		2		11	
1999	8		1		1		1		1		5	
2000	4		2		1		3		1		18	
2001	4	1	1	1	0	0	2	2	1	3	4	15
2002	1	4	2	7	0	3	2	4	4	2	4	20
2003	2	4	1	6	0	2	2	0	2	5	8	13
2004	2	10	1	4	0	0	2	3	6	6	6	12
2005	2	4	5	8	0	3	1	2	0	1	2	13
2006	7	4	0	2	0	2	2	3	2	3	3	23
2007	7	2	2	1	5	2	2	1	5	3	5	18
2008	5	3	5	7	6	0	0	1	0	4	5	11
2009	1	1	2	4	3	2	1	0	0	2	3	10
2010	2	1	0	10	5	2	3	0	1	3	8	8
2011	2	1	2	10	2	8	2	0	1	1	1	15
2012	0	3	4	21	5	2	2	1	3	2	2	8
2013	1	0	0	44	6	3	0	0	2	1	2	10
2014	0	3	0	19	2	1	0	0	1	4	1	9
2015	1	1	1	18	1	1	0	0	1	3	3	8
<b>Totali</b>	<b>77</b>	<b>42</b>	<b>59</b>	<b>162</b>	<b>72</b>	<b>31</b>	<b>43</b>	<b>17</b>	<b>57</b>	<b>43</b>	<b>178</b>	<b>193</b>
	119		221		103		60		100		371	


Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

Grafico 21.4: progetti sottoposti a procedura di verifica per tipologia (2015)



Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

Grafico 21.5: progetti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale per tipologia (2015)



Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

## 21.2.2 La valutazione ambientale strategica

La valutazione ambientale strategica, in provincia di Trento, è disciplinata dalla Legge Provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 "Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia", in particolare dall'articolo 11, commi 1 e 5, nonché dal regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e successive modifiche. Anche la legge urbanistica provinciale (l.p. 4 marzo 2008, n. 1 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio") ha introdotto, con l'articolo 6, l'autovalutazione dei piani.

E' importante sottolineare sin da subito che la VAS in provincia di Trento viene vista quale processo di autovalutazione inserito nel procedimento di adozione dei piani e dei programmi, preordinata all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione dei predetti piani e programmi. In pratica, la valutazione strategica viene condotta direttamente dal soggetto deputato all'adozione del piano o del programma, e viene costruita insieme allo stesso, come elemento integrante e funzionale alle scelte contenute nella pianificazione.

Sono soggetti alle procedure:

- i piani e i programmi che presentano entrambi i seguenti requisiti:
  - concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli;
  - contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione,

la localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti alle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale;

- i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) (v. paragrafo 21.3 del presente capitolo).

Per i piani e programmi sottoposti a valutazione strategica il soggetto competente redige un rapporto ambientale che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma.


Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sotto il profilo dello sviluppo sostenibile.

La proposta di piano e il rapporto ambientale vengono inviate alla struttura competente in campo ambientale, che può formulare osservazioni al soggetto competente cioè all'organo cui compete l'adozione del piano.

Nel grafico 21.6 sono riportati piani/programmi sottoposti a procedura di valutazione ambientale strategica nel periodo 2009-2014.



Grafico 21.6: piani/programmi sottoposti a procedura di valutazione ambientale strategica (2009-2014)



Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

### 21.3 LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA

Alla procedura di valutazione d'incidenza ambientale deve essere sottoposto qualsiasi piano, progetto o intervento che possa avere incidenze significative su un sito di Natura 2000 (v. capitolo "Natura e biodiversità" del presente Rapporto), quindi:

- tutti i piani e programmi che hanno contenuto di previsione territoriale o settoriale (sono esclusi solo quelli direttamente connessi con la gestione del sito)
- tutti i progetti che possono avere incidenza significativa; la valutazione della significatività deve considerare innanzitutto le peculiarità (specie ed habitat presenti) e gli obiettivi specifici di conservazione del sito interessato dall'intervento, ma tenere in debita considerazione anche la funzionalità ecologica della rete nel suo insieme.

La procedura va applicata anche a progetti esterni ai siti, se gli interventi possono comportare incidenze significative all'interno di essi (non può in ogni caso essere fissata una distanza standard).

Vanno infine tenuti in debito conto anche gli effetti congiunti. Singoli impatti ridotti possono infatti produrre cumulativamente un impatto significativo.

All'interno della procedura si possono inoltre valutare tutte le forme di mitigazione e le eventuali alternative di progetto atte a prevenire l'incidenza ed eventualmente mettere a punto le azioni di compensazione nei casi

in cui, per motivi rilevanti di interesse pubblico, non si possano invece evitare gli effetti impattanti.

La normativa provinciale contempla l'esonero dalla valutazione di incidenza per alcune tipologie di progetto. In caso di incidenza negativa del piano/progetto proposto e in assenza di soluzioni alternative, è ancora possibile operare a condizione che:

- venga dimostrata l'esistenza di rilevante interesse pubblico (inclusi motivi di natura sociale ed economica)
- lo Stato Membro adotti ogni misura compensativa necessaria per garantire la tutela della coerenza globale della rete Natura 2000.


Da considerare che in presenza di habitat e specie prioritari, vengono riconosciute di norma solo motivazioni relative alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente.

Il soggetto competente all'espletamento delle procedure relative alla valutazione di incidenza dei progetti è il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia autonoma di Trento.

La valutazione di incidenza dei piani è normata dal capo II del regolamento D.P.P. 3.11.08 n° 50-157/Leg.


Si riporta nei grafici 21.7 e 21.8 l'andamento delle procedure di Valutazione di incidenza tra il 2012 e il 2015, per tipologia ed esito.

Grafico 21.7: andamento delle procedure di Valutazione di incidenza, per tipologia (2012-2015)



Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

Grafico 21.8: andamento delle procedure di Valutazione di incidenza, per esito (2012-2015)



Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT